

Spett. le

REGIONE MARCHE
Assessore alla Salute
dott. Filippo Saltamartini
regione.marche.assessorato.saltamartini@emarche.it

e dott. Luigi Patregnani

Agenzia Regionale Sanitaria
Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici
luigi.patregnani@regione.marche.it

Roma, 13/09/2023

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 957 DEL 03.07.2023 - “Approvazione dello schema di accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Servizio Sanitario Regionale - DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza” – PROFILI DI ILLEGITTIMITA’

La deliberazione regionale di cui all’oggetto ha definito un accordo tariffario relativo ai dispositivi contenuti negli Elenchi 2A e 2B del Dpcm 12.01.2017 che ha validità dal 01.07.2023 al 01.04.2023, data in cui entreranno in vigore le nuove tariffe dell’Elenco 1 del citato Dpcm, ad oggi ancora non produttivo di alcuna efficacia.

Al netto degli indiscutibili vantaggi, sia in termini di qualità, che di servizio, che di economicità, raggiunti con la stipula dell’accordo tariffario per gli ausili contenuti negli Elenchi 2A e 2B, corre l’obbligo di evidenziare un passaggio del tutto illegittimo contenuto nella deliberazione 957, laddove questa ha espunto le calzature di serie dal vigente Elenco 1 del DM 332/1999, anticipando di fatto quanto previsto dal Dpcm 12.01.2017.

Una deliberazione analoga (DGR Umbria n. 436/2017) è già stata oggetto di annullamento da parte del TAR Umbria (sentenza 693/2021), censurando il passaggio della DGR che prevedeva *“fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale che definirà le nuove tariffe massime, le Aziende sanitarie garantiranno l’erogazione di dispositivi e prestazioni (con relative tariffe) contenuti nell’elenco 1 allegato al D.M. n. 332/1999, ad eccezione degli ausili i cui codici sono stati eliminati”*.

La DGR 436 Umbria, infatti, nell’escludere da subito dall’erogazione alcuni dispositivi contenuti nel DM 332/1999, ma non più presenti nel Dpcm 2.01.2017, illegittimamente ne anticipava i contenuti che, invece, entreranno in vigore solo con la piena vigenza del decreto tariffe.

Il TAR, a conforto della propria censura, ha richiamato:

- l’art.64 del Dpcm 12.01.2017 (*“le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni”*).

- il parere del Ministero della Salute del 06.1.2017 in cui si ribadisce che *“il nuovo elenco 1 dell’allegato 5 - dispositivi su misura entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto tariffe; ne consegue che, fino a quella data, resta in vigore l’elenco 1 allegato al d.m. n. 332 del 1999 e le Asl sono tenute ad erogare anche gli ausili che sono stati esclusi dal ‘nuovo’ elenco 1”*.

Posto che l’art 5 del decreto tariffe pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#) in data 04.08.2023 posticipa l’entrata in vigore del “nuovo” elenco 1 al 01 aprile 2024, ne consegue che fino a quella data le AASSLL e le Regioni sono tenute ad applicare nella sua interezza l’Elenco 1 del DM 332/1999, compresi i dispositivi medici che a far data dal 01 aprile 2024 non saranno più erogati.

Ci riferiamo in particolare, ed è noto, alle calzature predisposte, dispositivo indispensabile per la gestione di patologie quali diabete mellito di tipo II, artrite reumatoide, arteriopatia, nonché alle calzature di rivestimento a tutore per il bambino.

Dato che l'Assistenza Protesica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, vale a dire quelle prestazioni e servizi sanitari che costituiscono un diritto inalienabile per il cittadino avente diritto, crediamo che ogni contenzioso che dovesse essere intrapreso da parte del cittadino, vedrebbe la ASL/Regione inevitabilmente soccombente.

Onde evitare questo momento di contrasto con l'Utenza, è necessario che la Regione Marche intervenga prontamente con una deliberazione correttiva della DGR 957, con la quale si torni ad affermare la piena vigenza dell'Elenco 1 del DM 332/1999 fino al 01 aprile 2024.

In ultimo, alla luce degli eventi imprevedibili degli ultimi anni (pandemia, conflitto in Ucraina), richiamiamo l'attenzione sul già previsto tavolo tecnico che avrà il compito di monitorare con una frequenza anche più che annuale, le tariffe, l'operatività del tariffario, le eventuali difficoltà delle aziende fornitrici e il grado di soddisfazione dell'utenza.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.

Michele Clementi
Direttore Assortopedia

Michele Montecchiani
Direttore Confapi Ancona

Natascia Properzi
Delegato regionale FIOTO